

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle
comunicazioni (DATEC)
Palazzo federale nord

3003 Berna

Procedura di consultazione sulla revisione della legge sulla pianificazione del territorio

Signor Consigliere federale,
gentili signore, egregi signori,

facciamo riferimento alla revisione della legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) e vi ringraziamo di averci coinvolto nella procedura di consultazione.

Il nostro Cantone condivide la necessità di un riesame e di un aggiornamento, dal punto di vista legislativo, delle disposizioni che regolano la pianificazione territoriale in Svizzera. Il tempo trascorso dall'entrata in vigore della LPT, e gli sviluppi territoriali che hanno contraddistinto gli ultimi tre decenni, giustificano ampiamente una revisione della legge. I temi maggiormente toccati da questa riflessione concernono: il coordinamento all'interno degli spazi funzionali e l'avvio della politica degli agglomerati, l'utilizzo poco parsimonioso del suolo, il coordinamento spesso insufficiente dello sviluppo territoriale (a livello sia federale che cantonale), o ancora le esigenze legali da porre maggiormente in sintonia con altre leggi federali, in particolare con quella concernente la protezione dell'ambiente.

Da questo punto di vista, il progetto di legge sullo sviluppo territoriale (LSTe) posto in consultazione contiene una serie di proposte interessanti.

Malgrado ciò, l'insufficiente grado di approfondimento del progetto legislativo e la scarsa applicabilità di numerose disposizioni contenute nella LSTe impongono una sostanziale rielaborazione del progetto che in questa forma non può essere accettato.

Per l'elaborazione di un progetto inteso a trovare la giusta concretezza ed il necessario consenso occorre maggior tempo e soprattutto un intenso processo di collaborazione con i Cantoni e con le cerchie maggiormente coinvolte.

La nostra presa di posizione si suddivide in osservazioni di principio che vanno a interessare soprattutto la procedura e la forma, e osservazioni di contenuto. In funzione del tenore della nostra presa di posizione, non formuliamo in questa sede osservazioni di dettaglio sui singoli articoli, ritenendo che questo processo potrà avvenire in una fase successiva dei lavori di revisione della legge.

Osservazioni di principio

Mancata collaborazione nell'elaborazione del progetto di legge

Giustamente, nel progetto di LSTE si pone grande accento sulla collaborazione tra gli attori della pianificazione territoriale, modalità con la quale si è del resto operato dall'entrata in vigore della LPT. Da parte nostra siamo pertanto sorpresi, così come la maggior parte degli altri esecutivi cantonali, del fatto che l'ARE non abbia cercato la collaborazione dei Cantoni – che secondo l'articolo 75 della Costituzione Federale sono i principali esecutori della pianificazione territoriale – per l'elaborazione del progetto di legge, né sul piano politico né su quello tecnico. Al contrario, i lavori preparatori sono stati effettuati senza fornire particolari informazioni, neppure quando queste sono state richieste. Questa mancato coinvolgimento è riscontrabile in numerose disposizioni contenute nel progetto di legge, molte delle quali sono state approfondite in modo insufficiente e soprattutto non sono state oggetto di verifica per quanto concerne la loro effettiva praticabilità. Molte disposizioni sono poi formulate in modo poco preciso, cosicché risultano difficili da sostenere anche dal profilo giuridico.

Il nostro Consiglio, riprendendo le osservazioni formulate dalla Conferenza dei direttori cantonali delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (DCPA), ~~ritiene pertanto indispensabile riprendere da subito il dialogo tra Confederazione e Cantoni, senza che questo sia condizionato da particolari pressioni di tempo. A nostro giudizio solo in questo modo potrà essere elaborata una revisione della LPT ottimizzata e coerente.~~

Sganciamento dall'iniziativa sul paesaggio

La stretta relazione tra la revisione della LPT e i lavori inerenti l'iniziativa sul paesaggio è, a nostro giudizio, eccessivamente rischiosa. Proprio per la mancata collaborazione con i Cantoni, la decisione del Consiglio Federale, di considerare la legge sullo Sviluppo territoriale (LSTe) quale controproposta all'iniziativa sul paesaggio (cfr. rapporto esplicativo pag. 20), produce un'eccessiva fretta. A nostro giudizio appare altamente improbabile che il DATEC riesca ad allestire un progetto, maturo per una consultazione dei Cantoni, entro febbraio 2010, momento in cui il Consiglio Federale sarà chiamato a licenziare il messaggio sull'iniziativa sul paesaggio. Le molteplici domande ancora aperte e i controversi contenuti del progetto legislativo necessitano maggior tempo ai fini di un lavoro credibile.

Sussiste il pericolo, che un'iniziativa costituzionale chiara, semplice da comprendere e formulata in modo astratto, sia indirettamente contrapposta a un progetto di legge più ampio e dettagliato che per la sua concretizzazione presterà il fianco ad inevitabili attacchi. Nel progetto di LSTe sono forzatamente tematizzati diversi contenuti, sui quali l'iniziativa sul paesaggio non si esprime in alcun modo. Da ciò potrebbe scaturire il fallimento dell'intera operazione, cosa che non è evidentemente nell'interesse della pianificazione del territorio. Chiediamo pertanto di separare il processo di revisione della LPT da quello politico concernente l'iniziativa sul paesaggio, in modo da riservare il tempo necessario allo sviluppo del progetto legislativo.

Un adeguamento del dispositivo legale vigente è sufficiente

Anche se il progetto della "Legge sullo sviluppo del territorio" (LSTe) è designato come revisione della Legge sulla Pianificazione del Territorio LPT, la Confederazione propone di fatto una nuova legge. Malgrado il rapporto esplicativo asserisca che la LSTe resterà una legge quadro, i dispositivi giuridici appaiono notevolmente aumentati. Ciò è dimostrato tra l'altro dal numero pressoché raddoppiato degli articoli di legge che compongono la LST.

A nostro giudizio, l'attuale legge quadro sulla pianificazione del territorio si è dimostrata valida. Molti problemi relativi a una mancata applicazione sono spesso dovuti a domande che concernono l'esecuzione dei dispositivi legali. Proponiamo perciò che non si elabori una legge totalmente nuova, bensì che si adegui la legge già in vigore, completata dai temi che riguardano le nuove sfide della pianificazione del territorio che abbiamo citato in entrata. Nel contempo occorrerà comunque garantire un'applicazione legislativa conseguente ed equa tra i Cantoni.

Questi adeguamenti dovrebbero basarsi su una priorità d'azione generale che contempli tutti gli aspetti pianificatori, ciò che per il momento fatichiamo ad individuare nella documentazione sottopostaci. In questo contesto particolare attenzione dovrà essere dedicata non solo ai contenuti della revisione della LPT, bensì anche agli influssi di altre leggi che influiscono sulla pianificazione del territorio, in particolare la legge sulla protezione dell'ambiente.

Molti aspetti rimangono aperti

Per la consultazione, alla LSTe non è stato allegato un progetto di ordinanza di applicazione. La regolamentazione di diverse questioni importanti è però demandata all'ordinanza (ad esempio la concretizzazione delle esigenze inerenti all'assegnazione di territorio a zone edificabili da parte del Consiglio federale secondo l'art. 40 cpv. 3; esigenze per altro non dettagliate neanche nel rapporto esplicativo). Anche per il fatto che i Cantoni non sono stati coinvolti nell'elaborazione del progetto di nuova legge, non riusciamo a percepire nella loro completezza gli intendimenti della Confederazione. Non si possono così giudicare parte delle disposizioni della legge come pure le loro conseguenze pratiche. Questo è un

ulteriore motivo che giustifica la non accettazione del progetto nella forma sottoposta a consultazione.

Disposizioni importanti della LPT non sono contenute nella LST

Le disposizioni concernenti la possibilità di compensare i vantaggi e gli svantaggi derivanti da modifiche pianificatorie, descritte nell'attuale art. 5 LPT, non sono più prese in considerazione nel progetto di LSTe. Siamo consapevoli che sinora solo pochi Cantoni hanno dato seguito a queste disposizioni; mentre in altre situazioni ciò è stato preso in considerazione solo su base contrattuale. Proprio in questo periodo, tuttavia, il nostro Cantone sta approfondendo l'eventualità di introdurre nella legge cantonale di applicazione alla LPT la possibilità di prelievo del plusvalore. La questione, al di là dei passi concreti che potranno essere intrapresi nel prossimo futuro, assume un'evidente rilevanza politica. A nostro giudizio, considerata l'ampia discussione in atto sull'argomento, sarebbe quindi un segnale sbagliato togliere questo elemento dalla legge federale, considerato che lo stesso costituisce in primo luogo uno strumento idoneo per limitare lo sviluppo indesiderato di zone edificabili.

Anche l'abrogazione senza controproposta e discussione preliminare dell'art. 30 LPT appare incomprensibile. Si dovrebbe dapprima casomai indagare il motivo per cui questo articolo non è stato sinora molto applicato.

Osservazioni ai contenuti del progetto LSTe

Il progetto contiene impostazioni interessanti

La proposta affronta importanti temi della pianificazione del territorio come ad esempio il potenziamento dei Piani direttori cantonali, la necessità di porre in sintonia lo sviluppo urbano con l'allacciamento al trasporto pubblico e con la mobilità lenta, la necessità di collaborazione tra le regioni e le agglomerazioni funzionali o ancora l'obiettivo di porre un freno alla tesaurizzazione delle zone edificabili. Questi elementi, a livello di contenuti, vanno nella giusta direzione.

Competenza per la pianificazione del territorio

Anche in futuro la competenza per la pianificazione del territorio deve essere fondamentale attribuita ai Cantoni. L'affermazione contenuta nel rapporto esplicativo, secondo cui al riguardo non è cambiato nulla, è pertanto da condividere.

D'altra parte, singole disposizioni del progetto di legge contraddicono la stessa affermazione. Con l'estensione vincolante del progetto territoriale Svizzera alle autorità di ogni livello sarà tendenzialmente toccata la libertà d'azione dei Cantoni. Inoltre, la disposizione dell'art. 34 LSTe con la quale il Piano direttore e gli ulteriori livelli di pianificazione ad esso connessi entrano in vigore solo previa approvazione

della Confederazione, significa per il Cantone una grave intromissione nella sua autonomia e deve essere perciò chiaramente respinta.

Rafforzamento dei Piani direttori cantonali

La proposta di LSTe mira a un rafforzamento dei Piani direttori cantonali come strumento centrale della pianificazione del territorio. Ciò ci vede d'accordo; sosteniamo anche la definizione dei contenuti minimi per i Piani direttori cantonali (l'elenco dei contenuti minimi sarà commentato in seguito). Le disposizioni esecutive con i relativi obiettivi devono essere comunque definiti in stretta collaborazione con i Cantoni. Non è comprensibile che la funzione di coordinamento e di calibrazione dei Piani direttori cantonali non sia più menzionata nella legge.

Per far sì che la legge sia applicata nei singoli Cantoni in modo più omogeneo rispetto all'attuale LPT, ci attendiamo che le disposizioni della Confederazione riguardo ai Piani direttori cantonali siano formulate più chiaramente e applicate di conseguenza per quanto concerne gli ambiti centrali della pianificazione di interesse della Confederazione.

I Piani direttori cantonali devono fungere in ogni caso da guida per le pianificazioni derivanti. La formulazione degli articoli 22 e 23, cpv. 6 dà però la possibilità di pilotare i Piani direttori cantonali «dal basso», vale a dire attraverso la pianificazione in spazi funzionali o i programmi di agglomerato con un riporto nei Piani direttori cantonali di "contenuti rilevanti". Ciò non può essere accettato, altrimenti i Piani direttori cantonali sarebbero nuovamente indeboliti.

Piani settoriali e concetti della Confederazione

Il nostro Consiglio è sorpreso che le disposizioni concernenti i Piani settoriali e i concetti della Confederazione non siano stati rivisti in modo incisivo come quelli che toccano i Piani direttori cantonali. Da parte nostra segnaliamo un evidente deficit dell'attuale legge nel quadro dell'applicazione all'interno dell'amministrazione federale. Sempre più le pianificazioni della Confederazione hanno delle ripercussioni dirette o indirette sul territorio, ciononostante non sono concordate a sufficienza con quelle dei Cantoni. Gli Uffici federali devono essere chiamati ad un miglior coordinamento delle decisioni di competenza federale; come per le disposizioni sui Piani direttori cantonali, ci aspettiamo che anche quelle riguardanti i Piani settoriali siano analogamente formulate in maniera chiara.

Parallelamente il nostro Cantone pone un particolare accento sul ruolo di interfaccia e di coordinamento che deve essere assunto con maggior efficacia dall'Ufficio federale per lo sviluppo territoriale.

Progetto territoriale Svizzera

Il nostro Cantone sostiene l'elaborazione di un progetto territoriale Svizzera, considerato che lo stesso potrà favorire una visione comune dello sviluppo

territoriale nel nostro Paese. Il valore del progetto territoriale Svizzera rimane però ancora diffuso, insufficiente al momento per poterlo considerare vincolante. Anche in questo caso il nostro Consiglio si attende un coinvolgimento strutturato dei Cantoni e dei Comuni/Città, in modo tale da riprendere adeguatamente le aspettative di ogni livello.

I passi principali per l'elaborazione e il consolidamento (da affrontare al di là di opinioni diverse e in analogia all'art. 32 LPT) e che devono contenere anche una sistemazione del progetto LSTe, sono da disciplinare innanzitutto nella legge e non nelle ordinanze.

Un vincolo formale per le altre fasi di pianificazione (secondo l'art. 18) non può essere accettato. Sicuramente il progetto territoriale Svizzera potrà rappresentare una base importante per la pianificazione di livello inferiore, ma questo non può essere ripreso direttamente attraverso un vincolo formale.

Pianificazioni in spazi funzionali e agglomerazioni

La pianificazione in spazi funzionali – in particolare con i programmi di agglomerato – ha attivato una notevole dinamica, che considera e traduce in pratica le importanti esigenze dello sviluppo del territorio. È quindi corretto che al riguardo siano create delle basi giuridiche nella LSTe. Per noi resta però aperta in questo settore una questione di fondo, che deve assolutamente essere chiarita:

- Il rapporto delle pianificazioni in spazi funzionali e nei programmi di agglomerato con il Piano direttore cantonale non è per ora stato regolato adeguatamente. Se i Piani direttori cantonali devono essere potenziati, allora le pianificazioni in spazi funzionali e nelle agglomerazioni non devono avere lo stesso peso diretto o uno paragonabile a quello dei PD. Come detto in precedenza, da ciò potrebbe scaturire un indebolimento del PD. Le relative disposizioni devono quindi essere riformulate in modo che il riferimento rimanga sempre il piano direttore cantonale.

In questo senso è da modificare la struttura gerarchica della legge: i programmi di agglomerato e la pianificazione negli spazi funzionali sono da trattare nel capitolo 4 del piano direttore cantonale come basi e contenuti materiali (ad esempio la ripresa in un articolo fondamentale e i singoli contenuti nei contenuti minimi tematizzati dal piano direttore).

Sostegno di iniziative innovative

Il nostro Cantone sostiene i progetti innovativi (art. 12) come pure il credito d'impegno necessario (art. 13). L'esperienza mostra che con mezzi relativamente modesti si possono ottenere degli sviluppi e processi positivi, spesso al di là dei limiti amministrativi di questi processi.

Contenuti minimi dei Piani direttori cantonali

Come già menzionato, sosteniamo la definizione nella legge di contenuti minimi dei Piani direttori cantonali. Con questo ci aspettiamo un migliore raffronto e una concretizzazione più coerente degli obiettivi subordinanti dell'ordine territoriale nei diversi Cantoni.

Nel merito delle singole disposizioni:

- Il concetto cantonale del territorio (o modello territoriale) come base per il PD ha una sua logica; anche sinora i tratti principali dello sviluppo del territorio sono del resto stati posti all'inizio di un processo inerente al Piano direttore. Le disposizioni relative a questo modello sono da formulare in modo che i Cantoni abbiano effettivamente le possibilità di applicarlo (e non solo tramite un'applicazione del progetto territoriale svizzero).
- Il tema legato all'energia (produzione, trasporto e distribuzione) assume sempre più importanza. Una sua considerazione solo nell'art. 27 cpv. 3 non appare sufficiente. A nostro giudizio è da verificare se sia da introdurre un nuovo articolo "approvvigionamento e smaltimento", all'interno del quale anche i temi della demolizione e delle discariche possano essere trattati.
- Armonizzazione con la protezione dell'ambiente: nello stesso capoverso è postulata l'armonizzazione con la legislazione sulla protezione dell'ambiente. Questo aspetto è fondamentale, secondo noi occorre garantire la possibilità che in diverse aree ci siano delle agevolazioni dal profilo della protezione dell'ambiente, sempre che il carico ambientale si riduca. In caso contrario il concetto dei poli di sviluppo, come postulato nell'art. 28, cpv. 2, non è realizzabile.
- Non risulta chiaro cosa siano gli «intendimenti con importanti conseguenze sul territorio e l'ambiente» da trattare nel Piano direttore cantonale. Qui è assolutamente necessaria una precisazione, se del caso con l'ausilio di esempi illustrativi.
- La considerazione nel settore "agglomerato" (art. 28) – in particolare per la dimensione della sua superficie e dell'area edificabile – non sono regolate in modo chiaro, in particolare se nella fattispecie è considerato anche l'art. 40. Dal nostro punto di vista è assolutamente necessario, che il tema "agglomerato" sia trattato in modo coordinato dal Cantone in accordo con i Comuni interessati. I singoli Cantoni devono avere la facoltà di perseguire questi obiettivi con delle disposizioni territoriali concrete oppure con delle "regole del gioco".
- La disposizione secondo cui lo stato e l'obiettivo dello sviluppo di costruzioni e impianti pubblici debbano essere totalmente trattati nel Piano direttore (art. 28, cpv. d), è secondo noi troppo dettagliato. Questo può concretizzarsi solo alle stesse condizioni, come per le altre iniziative dalle importanti conseguenze sul territorio e sull'ambiente.
- I contenuti minimi nel comparto della natura e del paesaggio come pure dell'agricoltura (art. 30) sono formulati in modo troppo poco chiaro. A nostro giudizio, l'intero settore della natura, del paesaggio e dell'agricoltura dovrebbe essere rielaborato con il coinvolgimento di esperti.

Superfici per l'avvicendamento colturale (SAC)

L'esigenza di meglio proteggere le superfici per l'avvicendamento colturale (SAC) è condivisa. Risulta comunque irrealistica un'assicurazione vincolante per i proprietari fondiari secondo l'art. 35 cpv. 3, sia per motivi di ricorso come pure per l'impegno di constatazione.

Non sono chiare anche le formulazioni. Nell'insieme delle „aree coltivate“, le SAC assumono una valenza particolare, in quanto le stesse devono essere protette “con misure adeguate”.

Le SAC sono state definite nel 1992 sulla scorta di notifiche cantonali basate su criteri diversi. Le stesse sono poi state contingentate e assegnate ai Cantoni. Negli ultimi anni, diversi Cantoni hanno chiesto la verifica di questi contingenti: richiesta sempre respinta dalla Confederazione. Risulta ora per lo meno strano, che le stesse SAC debbano essere ancorate nella legge. Oltre a ciò, la richiesta di superfici di l'avvicendamento colturale deve essere inserita nel contesto delle attività ad azione territoriale della Confederazione e il “vincolo del suolo” chiarito considerando diversi interessi di protezione (estensione del bosco nelle SAC, esigenze spaziali delle acque superficiali ecc.). La proposta di inserimento delle superfici per l'avvicendamento colturale nella legge (art. 30, cpv. a e art. 49) non può pertanto essere accolta, perlomeno fino al momento in cui la questione non sarà risolta.

Rapporto sull'evoluzione del territorio

Anche il nostro Cantone riconosce che il monitoraggio e il controlling dell'evoluzione territoriale sono molto importanti nella politica pianificatoria. In pratica anche il Ticino, come buona parte degli altri Cantoni, ha previsto un Osservatorio dello sviluppo territoriale a cui è affidato, tra l'altro, il compito di allestire un rendiconto periodico sottoforma di un rapporto sulla pianificazione del territorio. Per questo motivo il nostro Consiglio sostiene di principio gli articoli 9 e 10 del progetto di legge. Il rapporto così come descritto nell'art. 10 è però richiesto in forma troppo ampia. Per la “valutazione dell'efficacia”, il cpv. 1 non indica in modo sufficientemente chiaro cosa debba essere valutato. In mancanza di informazioni più precise, non risulta pure chiaro quanto debbano essere sviluppate le direttive e le disposizioni del Consiglio Federale sui dati da acquisire (cpv. 2). Ci aspettiamo che il rapporto in questione possa basarsi sui dati a disposizione e sui resoconti cantonali. I Cantoni sono anche qui da coinvolgere strettamente nella definizione degli obiettivi.

Pianificazione dell'utilizzo

Per quanto riguarda la pianificazione dell'utilizzo ci rimettiamo alle osservazioni di dettaglio che vi sono state comunicate dalla Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (DCPA), rispettivamente dalla Conferenza svizzera dei pianificatori cantonali (COPC).

Zone coltive

Secondo la LPT 1979, ogni territorio adeguato per l'agricoltura deve essere di principio inserito in zona agricola. Ulteriori esigenze quali la protezione del paesaggio, la protezione della natura, lo svago, le zone di pericolo ecc. sono sovrapposte all'utilizzo di base.

Esprimiamo una certa perplessità sulla traduzione italiana di quella che dovrebbe essere la zona non edificabile, e cioè "zona coltiva". Da una parte siamo dell'opinione che bisognerebbe mantenere l'attuale semplice e chiara divisione fra zone edificabili e zone non edificabili, dall'altra l'espressione "zona coltiva" non traduce correttamente il significato di "Kulturland".

Con il concetto di "zone coltive", l'agricoltura è considerata come un aspetto tra tanti. La zona destinata all'agricoltura è posta sul medesimo piano delle zone per la protezione della natura, dei ricettori naturali, dei territori improduttivi, del tempo libero e dello svago, della zona di pericoli ecc. Poiché nella realtà queste destinazioni si sovrappongono spesso, si produrranno o insicurezza su quali disposizioni legali siano applicabili o un aumento di regolamentazioni poco trasparenti.

La possibilità di introdurre un paesaggio regionale specifico e legato alle esigenze delle singole utilizzazioni permesse (p.e. differenziazione tra utilizzazioni turistiche, agricole, orientate allo svago), porta con sé il rischio di casualità una volta sfruttate le possibilità di interpretazione del nuovo diritto federale. Questo genererà forzosamente soluzioni cantonali differenti, andando nel contempo contro l'obiettivo basilare di distinguere le zone edificabili da quelle non edificabili.

L'esperienza insegna che l'agricoltura non è una forza trainante ma inibitrice dei processi di azionamento e di edificazione. A salvaguardia del territorio e degli spazi aperti riteniamo quindi che l'agricoltura anche in futuro debba avere un ruolo determinante e prioritario.

L'attuale proposta di modifica legislativa offre un nuovo limite tra apertura e protezione del territorio, favorendo ulteriormente il processo di crescita dell'agricoltura produttiva con, ad esempio, ulteriori possibilità di realizzare nuove costruzioni per le attività accessorie non agricole ("Paralandwirtschaft"). Ciò malgrado i principi fondamentali della separazione tra zona edificabile e non edificabile devono essere mantenuti sostanzialmente invariati.

Solo un mercato immobiliare del suolo separato - edificabile o meno - permette un utilizzo agricolo del suolo in modo durevole. Esiste comunque il pericolo che il necessario cambiamento strutturale - prospettato dalla politica agricola - permetta una determinata speculazione nell'ambito dell'alienazione delle piccole aziende agricole, le quali non raggiungono più il limite dell'articolo 7 o 5 della LDFR.

A tal proposito, l'avamprogetto non dà nessuna indicazione di coordinamento con la Legge sul diritto fondiario rurale e non impedisce quindi di principio di aggirarne l'applicazione, permettendo per esempio il cambiamento di destinazione di alcuni edifici agricoli. Pure un agricoltore che cessa l'attività ed affitta particella per particella l'azienda agricola potrebbe, per ipotesi, chiedere dopo alcuni anni, di escludere dall'applicazione della LDFR gli edifici di economia rurale. Questo modo

di operare permette in seguito di alienare questi beni a terzi ed essere utilizzati a scopi abitativi non più agricoli.

In sintesi, va quindi evitato che il concetto di zona destinato alle colture trasmetta un messaggio che va a indebolire l'agricoltura mancando un orizzonte pianificatorio, e se la concezione di edificabilità al di fuori delle zone edificabile possa essere estesa sino all'impraticabile. Al riguardo anche i termini previsti per le disposizioni transitorie appaiono irrealistici e non calibrati.

Costruzioni e impianti in zone preposte alle colture (con riferimento al capitolo 6 sulle autorizzazioni a costruire)

L'insieme delle normative concernenti le zone non edificabili ha fortemente deluso le nostre aspettative. Vi sono troppi articoli (da 52 a 58) ancora eccessivamente complicati, dai quali non si comprende il passaggio di "presunto" alleggerimento rispetto all'attuale regime, che riconosciamo complesso, della LPT.

Poiché dal nostro punto di vista, la nuova concezione della costruzione al di fuori delle zone edificabili non può essere accolta nella forma proposta, segnaliamo in questo contesto solo alcuni punti importanti:

- I principi del Consiglio federale a monte dei capoversi 5 e 6 devono essere illustrati ai fini di una valutazione.
- La condizione diretta della dipendenza del suolo da uno sfruttamento agricolo decade. Si capisce solo dal cpv. 2 come le utilizzazioni dipendano dal suolo. Riteniamo che debba essere chiarito che la zona destinata alle colture sia di principio produzione dipendente dal suolo.
- Il principio massimo secondo cui i nuovi volumi edificabili sono da limitare allo stretto necessario e alla produzione di prodotti valorizzabili dalle colture agricole e dagli allevamenti zootecnici, compresi gli edifici necessari a questo scopo, è nuovamente indebolito dalle susseguenti disposizioni. Come prima, la revisione non apporta anche un chiarimento circa le domande sugli allevamenti di cavalli come pure di aziende prossime all'agricoltura o con dipendenti.
- La reversibilità di impianti ed edifici relativi all'agricoltura ma non destinati all'abitazione, risulta problematica nell'esecuzione normativa.
- La proposta della doppia compensazione di ampliamenti non è oggettivamente praticabile. Nel principio, poiché il prelievo delle due previste tasse (legate all'impermeabilizzazione e alla superficie abitabile) intende trasferire parte del vantaggio patrimoniale generato con la trasformazione del territorio e visto che il nostro Cantone già dispone della tassa sugli utili immobiliari (TUI) e dell'imposta sulla sostanza immobiliare, riteniamo che il trasferimento di risorse debba intervenire solo quando il proprietario ottiene un vantaggio dalla trasformazione, quindi quando procede alla vendita dell'oggetto. Questa transazione verrà già comunque tassata con la TUI e ciò rende per noi non accettabile la proposta contenuta nel progetto di legge.

Zone edificabili di riserva

Poiché la zona edificabile di riserva proposta è chiaramente una zona destinata a un utilizzo, non risulta chiaro perché la stessa sia descritta solo nelle disposizioni finali. Il concetto di zona edificabile di riserva non è chiaramente definito e la relazione con il Piano direttore non è per il momento illustrata. Sono questi aspetti da considerare, in quanto la necessità di terreno edificabile deve essere definita su base regionale. Si pone così la domanda se la superficie debba essere definita nel Piano direttore, o se ogni Comune debba procedere a tale assegnazione. In ogni caso, la sistematica proposta non è considerata attuabile.

Disposizioni transitorie

Pur riconoscendo la correttezza del principio secondo il quale il fabbisogno di zone edificabili debba essere dimostrato a livello regionale, nutriamo forti dubbi sulla praticabilità, sia politica che tecnica, delle disposizioni contenute nel progetto.

Nelle disposizioni transitorie (art. 83 e 84) si pretende che i Piani direttori cantonali e le zone edificabili esistenti siano adeguati (contemporaneamente) entro cinque anni. Ciò non solo è irrealistico per i termini troppo corti, ma è anche poco logico: Per la proporzionalità e la disposizione delle zone edificabili devono essere notoriamente introdotti degli obiettivi nel Piano direttore cantonale. Questi obiettivi devono essere promulgati prima che i Comuni inizino con la revisione delle proprie pianificazioni locali.

Lo stesso processo appare infine estremamente delicato dal punto di vista politico nei rapporti che riteniamo fondamentali tra Cantoni e Comuni.

Conseguenze sul catalogo dei geodati di base


Nell'allegato dell'ordinanza sulla geoinformazione del 1° luglio 2008, i geodati di base sono stati ripresi nel diritto federale. La Legge sullo sviluppo del territorio è quindi da verificare sotto questo aspetto. In pratica è da determinare quali dati devono essere raccolti ai sensi dell'allegato citato.

Crediamo, con quanto esposto, di avervi illustrato il nostro punto di vista sul progetto di legge posto in consultazione.

Vogliate gradire, signor Consigliere federale, gentili signore ed egregi signori, i sensi della nostra massima stima.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



G. Gendotti

Il Cancelliere:



G. Gianella

Copia a:

- Deputazione ticinese alla Camere federali
- Dipartimento del territorio
- Dipartimento delle finanze e dell'economia
- Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità
- Servizi generali DT
- Sezione dello sviluppo territoriale